



POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/07/2011 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob del 29.10.2007

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/12/2019

Premessa

Il presente documento è stato redatto per attuare l'articolo 18 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. (Provvedimento 29 ottobre 2007 su GU n. 255 del 2-11-2007).

Relazioni con altre norme e documenti

Le disposizioni del presente documento sono da leggersi congiuntamente ai seguenti altri adottati dalla Banca:

- Strategia di gestione dei conflitti di interesse;
- Strategia di gestione degli incentivi.

I citati documenti devono ritenersi prevalenti rispetto ad altre eventuali disposizioni discordanti previste in altre procedure o disposizioni aziendali e comunque adeguate per assicurare una corretta condotta operativa in tema di servizi di investimento, anche in assenza di specifiche procedure interne e/o mansionari.

Al fine di assicurare la conoscenza dei predetti documenti nonché del presente da parte dei destinatari dei medesimi, tutta la documentazione viene recepita e resa disponibile nella intranet aziendale sezione MiFid – Regolamentazione interna.

I destinatari del presente documento

Destinatari del presente documento sono i c.d. "SOGGETTI RILEVANTI" della Banca, secondo la definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera p) del citato regolamento, vale a dire:

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione
2. I componenti del Collegio Sindacale
3. Il Direttore Generale
4. I Dipendenti che partecipano alla prestazione di servizi d'investimento ed accessori

che siano coinvolti

- in attività che possono dare origine a conflitti di interesse (cfr. sul punto il documento "Strategia di gestione dei conflitti di interesse",

- che abbiano accesso a “informazioni privilegiate” secondo la definizione fornita dall’articolo 181 del TUF;
- che abbiano accesso ad altre informazioni di carattere confidenziale riguardanti:
 - clienti
 - operazioni con clienti o per conto dei medesimi nell’ambito dell’attività svolta per conto della Banca.

Per “INFORMAZIONI DI CARATTERE CONFIDENZIALE” si devono intendere tutte quelle che possono influenzare l’andamento dei mercati e degli strumenti finanziari (c.d. informazioni price sensitive”) nonché quelle che comportano una violazione delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.

I dipendenti che non partecipano direttamente alla prestazione di servizi di investimento ed accessori sono, comunque tenuti al rispetto delle regole di comportamento disposte dal presente documento agli stessi direttamente applicabili (nel prosieguo del documento, tali regole saranno espressamente evidenziate).

Le operazioni, i consigli o le sollecitazioni, le comunicazioni vietate ai “SOGGETTI RILEVANTI”

Sono vietate ai SOGGETTI RILEVANTI le operazioni, i consigli o le sollecitazioni, e le comunicazioni evidenziate nel prosieguo di questo paragrafo.

Operazioni personali

Secondo la definizione fornita dall’articolo 2, comma primo, lettera u) del citato Regolamento congiunto, per “OPERAZIONE PERSONALE” si deve intendere:

- un’operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
 - i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell’ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;
 - ii) l’operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

(a) il soggetto rilevante;

(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami¹;

Ai fini dell'applicazione della presente strategia, per "OPERAZIONE PERSONALE PER CONTO DI PERSONA CON CUI IL SOGGETTO RILEVANTE HA RAPPORTI DI PARENTELA" si deve intendere:

- l'operazione di specie effettuata da persona parente entro il quarto grado con la persona rilevante delegata ad operare su deposito titoli intestato al soggetto rilevante o cointestatario del deposito titoli unitamente al soggetto rilevante
- l'operazione di specie effettuata dal soggetto rilevante su deposito titoli di persona sua parente entro il quarto grado in qualità di delegato o di cointestatario del medesimo deposito titoli.

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

Le "OPERAZIONI PERSONALI" – come sopra individuate – sono vietate ai SOGGETTI RILEVANTI,

qualora:

1. rientrino fra le operazioni di cui alla parte V, Titolo I – bis, Capi II e III del TUF; vale a dire fra le operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato;
2. implicino l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;
3. siano suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sulla Banca ai sensi della Parte II del TUF (in tema di disciplina degli intermediari) e dei relativi Regolamenti di attuazione (cfr. Reg. 16190/2007).

¹ Cfr. la definizione di "stretti legami" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del citato Regolamento congiunto.

In ogni modo le operazioni personali consentite non devono essere effettuate con frequenza tale da evidenziare finalità "speculative" diverse dalla semplice attività di investimento del proprio patrimonio e comunque da distogliere il soggetto rilevante, per quanto di specifica competenza, dall'assolvimento dei suoi compiti e/o delle sue funzioni presso la Banca.

Consigli o sollecitazioni

I SOGGETTI RILEVANTI non possono consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che – se eseguite a titolo personale da un SOGGETTO RILEVANTE – :

- rientrerebbero nell'ambito di applicazione del paragrafo precedente, quali operazioni che configurano abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato;
- rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'articolo 49, comma quinto, del Regolamento 16190/2007, che inibisce l'uso scorretto delle informazioni relative a ordini in corso di esecuzione.

Comunicazioni

I SOGGETTI RILEVANTI non possono comunicare ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di tale comunicazione, il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:

- effettuare operazioni su strumenti finanziari che – se eseguite a titolo personale da un SOGGETTO RILEVANTE – rientrerebbero fra le operazioni vietate di cui al precedente paragrafo CONSIGLI O SOLLECITAZIONI;
- consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

Le OPERAZIONI PERSONALI consentite ai SOGGETTI RILEVANTI

Le seguenti OPERAZIONI PERSONALI sono consentite ai SOGGETTI RILEVANTI, vale a dire alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo "LE OPERAZIONI, I CONSIGLI O LE SOLLECITAZIONI, LE COMUNICAZIONI VIETATE AI "SOGGETTI RILEVANTI" nonché quelle di cui al paragrafo "PROCEDURE ADOTTATE PRESSO LA BANCA".

- Le OPERAZIONI PERSONALI effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli, purché non vi sia una comunicazione preventiva fra il gestore del portafoglio e il

SOGGETTO RILEVANTE (o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita).

- Le OPERAZIONI PERSONALI aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati (o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività, purché il SOGGETTO RILEVANTE (e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengono effettuate) non partecipi alla gestione dell'organismo interessato.

Altri divieti e condizioni di esecuzione delle operazioni

Tutti i dipendenti non possono effettuare operazioni mediante il canale trading on line durante l'orario di lavoro.

Tutti i dipendenti e i soggetti rilevanti non possono effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati.

Tutti i dipendenti non possono imputare e contabilizzare per conto proprio le operazioni personali; a tal fine, tutti i dipendenti sono tenuti a richiedere al proprio superiore gerarchico o al responsabile dell'area finanza l'autorizzazione all'effettuazione dell'operazione personale, mediante apposizione di sigla sulla attestazione d'ordine o rilascio di autorizzazione in via elettronica.

Tutti i dipendenti non possono effettuare operazioni in contropartita diretta con la clientela.

Tutti i dipendenti e i soggetti rilevanti sono tenuti all'osservanza di quanto evidenziato al punto b) di pagina 3 del presente documento per quanto riguarda ogni "OPERAZIONE PERSONALE PER CONTO DI PERSONA CON CUI IL SOGGETTO RILEVANTE HA RAPPORTI DI PARENTELA".

Le procedure adottate presso la Banca

Le procedure appresso descritte sono ritenute dalla Banca adeguate ai fini del rispetto dell'articolo 18, comma primo, del Regolamento congiunto.

Conoscenza delle restrizioni esistenti sulle OPERAZIONI PERSONALI e sulle misure adottate dalla

Banca in materia nonché sulle misure in tema di divulgazione di informazioni

Copia del presente documento viene consegnato ai SOGGETTI RILEVANTI e a tutti i dipendenti che usufruiscono dei servizi di investimento ed accessori della Banca (tramite messa a disposizione ai medesimi soggetti nella intranet aziendale); il Servizio finanza back office cura che tale rilascio risulti da formale ricevuta (cfr. allegato 1) da parte di tutti i SOGGETTI RILEVANTI a tutti i dipendenti che usufruiscono dei servizi di investimento ed accessori della Banca. In assenza di formale ricevuta, è inibita l'operatività personale al SOGGETTO RILEVANTE e dei dipendenti di cui al paragrafo "ALTRI DIVIETI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI" sia per quella disposta in prima persona, sia per quella disposta "indirettamente", tramite disposizione ad altri operatori (per proprio conto o per conto di eventuali "terzi").

In caso di modifiche sopravvenute nell'ambito dei SOGGETTI RILEVANTI, il Servizio finanza back office riceve le informazioni relative dalla Segreteria Generale per quanto riguarda le variazioni dei soggetti cui ai numeri 1 – 2 – 3 – 4 del capitolo I DESTINATARI DEL PRESENTE DOCUMENTO.

La notifica delle operazioni personali alla Banca

Alla funzione COMPLIANCE è affidato il compito di monitorare periodicamente lo stato di applicazione del presente documento, di proporre le eventuali modifiche reputate necessarie, di indagare laddove sussistono ragionevoli dubbi di violazione, e di istruire qualsiasi segnalazione di violazione. Al fine di monitorare il rispetto della presente policy la funzione COMPLIANCE stampa almeno annualmente l'elenco delle operazioni da monitorare tramite la procedura titoli (procedura Gesbank F1/9/22/7 "solo soggetti rilevanti"²). Le eventuali violazioni dovranno essere comunicate alla Direzione Generale. Nell'ambito delle verifiche programmate la funzione COMPLIANCE effettua il controllo delle operazioni effettuate dai dipendenti per verificare la presenza della relativa autorizzazione tramite la firma sul modulo d'ordine da parte del superiore gerarchico o tramite messaggio di autorizzazione inviato tramite posta elettronica sempre dal superiore gerarchico o dal Responsabile dell'area finanza.

² Tramite la stessa stampa è possibile controllare anche l'eventuale corrispondenza tra chi impartisce l'ordine e il titolare del dossier.

La violazione accertata del presente documento costituisce un illecito disciplinare per i dipendenti e può dar luogo, secondo la gravità del caso, all'irrogazione di sanzioni, inclusa la cessazione del rapporto di lavoro, con le eventuali conseguenze di legge in caso di atti illeciti. La violazione accertata da parte di collaboratori esterni e fornitori legittima la Banca a prendere opportuni provvedimenti .

Individuazione delle operazioni dei soggetti sottoposti alla disciplina del presente documento

I soggetti indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e del paragrafo "destinatari del presente documento" e gli altri dipendenti sono individuati nella procedura titoli tramite l'avvaloramento del campo dell'anagrafica "tipo anagrafica". La procedura individua le operazioni personali e le archivia permettendo in ogni momento l'interrogazione delle stesse e la contestuale estrazione ai fini dell'attività di controllo da parte della funzione Compliance.

Al fine di verificare la corretta estrazione dei soggetti rilevanti l'ufficio back office finanza controlla annualmente il corretto avvaloramento del suddetto campo e comunica gli esiti del controllo effettuato alla funzione COMPLIANCE, allegando la relativa documentazione.

Allegato 1

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del documento STRATEGIA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DELLA BCC DI SANGRO TEATINA, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2/9/2008

Il sottoscritto _____

In qualità di

Amministratore/Sindaco

Dipendente

- preso atto di essere incluso nel novero dei SOGGETTI RILEVANTI di cui all'articolo 2, comma primo, lettera p) del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob 29 ottobre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 2 – bis, del TUF e/o dei dipendenti della Banca che si avvalgono dei servizi di investimento e accessori effettuati dalla stessa Banca;
- preso atto della normativa in tema di OPERAZIONI PERSONALI di cui all'articolo 18 del citato Regolamento

Dichiara

di aver ricevuto copia del documento STRATEGIA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DELLA BCC DI SANGRO TEATINA, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2/9/2008, di averne piena conoscenza e di impegnarsi ad adempiere agli obblighi ad esso conseguenti.

(data)

(Firma)

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche tramite terzi) dei dati personali richiesti in applicazione del documento STRATEGIA DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI DELLA BCC SANGRO TEATINA per i fini in esso contemplati

(firma)